

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957

(58^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266-B) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 733, 735
PAPALIA, relatore	734
PICCHIOTTI	735
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	734

« Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario » (1917) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE, relatore	735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744
AZARA	737, 743

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazione dell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario ».

DE PIETRO	Pag. 736, 739, 742, 743, 744
GAVINA	743
MAGLIANO	743, 744
MONNI	740, 742, 744
NACUCCHI	737, 738, 743
PANNÙLLO	737, 740, 741
PAPALIA	742, 744
PICCHIOTTI	740, 743
ROMANO	737, 739, 740, 741
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	737, 740, 741, 744

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, De Pietro, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Piegari, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in

giudizio dello Stato », già approvato dal Senatore e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli senatori ricordano, nell'ultima seduta incaricammo alcuni componenti di questa Commissione di prendere contatto con rappresentanti della competente Commissione della Camera dei deputati per cercare di trovare una nuova formulazione del disegno di legge che soddisfacesse noi ed anche i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

La presente riunione ha avuto luogo questa mattina e l'onorevole Scalfaro mi ho cortesemente informato che, dopo ampia e talvolta tempestosa discussione, non si è raggiunto alcun accordo.

Prego il senatore Papalia di voler riferire alla Commissione su questa riunione.

PAPALIA, *relatore*. La situazione è quella che ha già illustrato il Sottosegretario Scalfaro; le tesi in contrasto sono state tre: la nostra, quella dei rappresentanti della Camera e quella dell'Ufficio legislativo del Ministero.

Noi abbiamo sostenuto che l'impostazione più soddisfacente era quella che avevamo dato noi.

Si è obiettato, da parte dei rappresentanti della Camera, che, in un momento in cui si cerca di decentrare l'Amministrazione, questo accentramento di tutte le responsabilità nel Ministero sembrava una cosa contro natura. Bisognava citare chi aveva emanato l'atto, o aveva tenuto il contegno contro il quale si intendeva reclamare.

All'obiezione che l'Amministrazione poteva non avere compiuto alcun atto e poteva non avere assunto alcun particolare contegno si rispondeva dicendo che non era possibile perchè il torto verso il quale si intendeva reclamare doveva avere un'origine e una fonte verso la quale l'azione avrebbe dovuto indirizzarsi.

Il rappresentante dell'Ufficio legislativo del Ministero obiettava che, tra gli altri inconvenienti, con questa soluzione se ne presentava uno particolare e cioè quello di fare apparire come autore di questo contegno negativo verso il quale si reclamava un soggetto scelto dalla parte, che eleggeva essa stessa il soggetto passivo della sua azione.

Proponeva, il titolare dell'Ufficio legislativo, una diversa norma che avrebbe dovuto

sanare la situazione: nel senso che pur lasciando a carico di colui che inizia l'azione lo obbligo di scegliere il soggetto passivo della azione stessa, si dà all'Avvocatura erariale, alla quale deve essere notificata la citazione, il diritto di proporre l'eccezione una sola volta e *in limine*. Il che porta la conseguenza della necessità per l'attore di rinnovare l'azione nel modo indicato dall'Avvocatura. Successivamente non è più possibile eccepire l'incompetenza di quel soggetto al quale l'azione è stata notificata per indicazione dell'Avvocatura. Questa proposta è stata respinta perchè si è detto che essa toglie al Magistrato il diritto di decidere sulla competenza.

In conclusione, secondo i rappresentanti della Camera, la nostra soluzione è innovatrice e lede certi interessi, è futurista. Sempre secondo la Commissione della Camera, la soluzione proposta dall'Ufficio legislativo lede alcuni principi, in quanto toglie al magistrato un diritto che gli viene dalla legge. E allora, pur affermando tutti che il desiderio comune è quello di migliorare la situazione attuale e togliere la possibilità di incorrere in errori ed equivoci, non si è trovato il modo per poter arrivare a questa conclusione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io non ho altro da aggiungere poichè il senatore Papalia ha spiegato chiaramente come sono andate le cose.

In questa riunione, personalmente, mi sono limitato in parte ad ascoltare le varie tesi e in parte a esporre il mio punto di vista.

La tesi che, a un certo momento, sembrava dovesse avere un certo successo — ma fu poi invece bocciata — era quella concernente l'eccezione *in limine litis*; tesi che, in tanto è risolutiva in quanto consente il superamento del problema attraverso l'osservanza di questi due principi: anzitutto, che l'eccezione può essere opposta una sola volta, in modo che quando si riaccende la procedura e la persona ritenuta competente è stata citata come nuovo soggetto passivo, l'eccezione di incompetenza non possa più essere elevata. In secondo luogo, che detta eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato deve andare congiunta con l'indicazione dell'autorità competente.

Ma il problema più grave non è questo, perchè il provvedimento in fondo lascerebbe le cose come stanno, in quanto già oggi, *in teoria*, il cittadino sa benissimo chi deve citare, anche se poi *in pratica* le cose vanno diversamente; il guaio nasce invece dal fatto che, per poter ritenere questo emendamento come definitivo, bisogna necessariamente anche ritenere che il magistrato di prima, di seconda istanza, di Cassazione, non abbia alcun potere di entrare nel merito della competenza. Altrimenti la prevista impossibilità di eccezione non risolverebbe nulla. Ma, di fronte a tale proposta, vi è stata una fortissima levata di scudi, tutta una serie di obiezioni alle quali ho già accennato.

Comunque io mi permetto di dire che, tolta eventualmente questa ipotesi, non resta che l'altra soluzione, la quale certo non risolve tutti gli aspetti del problema, ma riduce tuttavia grandemente la presente situazione di disagio: la soluzione prevista dal Senato e cioè la « citazione in persona del Ministro ». Anche qui sono sorte obiezioni, mosse in particolare dall'onorevole Tosato, il quale è stato il più accanito e battagliero avversario di tale soluzione, sostenendo egli l'altra tesi — quella della Camera — che ha invece a sua volta determinato obiezioni da parte dell'Ufficio legislativo e di molti di noi presenti. Se è vero che quando si cita l'ufficio che ha emesso un atto, o del quale si lamenta un certo comportamento, nell'andare a individuare detto ufficio s'incontrano difficoltà, non è men vero che, citato ad esempio, un Intendente di finanza e iniziata ormai contro di lui la procedura secondo le norme previste dalla Camera, quegli possa nel giudizio dimostrare con documenti alla mano che quella certa somma che si chiede non è assolutamente lui che la deve dare. E allora si può rispondere all'onorevole Tosato che con il sistema da lui preferito si può forse accontentare formalmente il cittadino, ma in pratica lo si lascia nelle attuali condizioni.

È vero che dicendo « citate il Ministro » si può correre il rischio che venga citato il Ministro per il tesoro quando nel caso specifico è invece competente il Ministro per le finanze, ma poichè — nonostante le polemiche che in merito si sono svolte — in numero dei Ministri è piuttosto ridotto, le ipotesi di errore so-

no infinitamente minori rispetto a quelle possibili nell'altro caso, quando cioè si cita un organo specifico.

Ad ogni modo, io mi associo alla proposta di continuare questi contatti al fine di trovare una soluzione, e ripeto che, a mio avviso, la soluzione che, pur non risolvendo tutto, migliora grandemente la posizione dei cittadini nelle procedure contro lo Stato, è quella che il Senato ha già approvato.

PICCHIOTTI. Ormai siamo stati largamente e chiaramente informati: e poichè esiste questa volontà di giungere ad un accordo tra le due Commissioni, credo sia inutile star qui ancora a discutere di un problema che potrà essere riapprofondito nei nuovi incontri.

PRESIDENTE. Ritengo che i nostri rappresentanti possano rimanere gli stessi che già indicammo nella precedente seduta.

Non facendosi altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario » (1917).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge

18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone che la sentenza sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali quotidiani.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

In ogni caso, l'estratto della sentenza viene subito trasmesso all'Organo che ha inoltrato la denuncia ».

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Non c'è dubbio che il principio informatore di questa aggiunta che si vuole portare all'articolo 61 sia giusto, nel senso che gli organi preposti alla vigilanza conoscano poi l'esito dei procedimenti penali da loro iniziati.

Il titolo del disegno di legge in esame è così formulato: « Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario ».

Perchè i senatori si rendano conto della osservazione che intendo fare, è necessario leggere gli articoli citati.

L'articolo 61 della legge 15 ottobre 1925 così recita: « Il giudice, nel pronunciare la condanna, disporrà che copia integrale della sentenza, sia, a spese del condannato, pubblicata almeno su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i giornali politici e l'altro fra quelli agrari.

Copia della sentenza verrà anche affissa nell'albo della Camera di commercio della provincia ed a quello del comune in cui il contravventore risiede ».

Il titolo del progetto in esame dice che questo articolo 61 sarebbe stato modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 9 luglio 1936, il che non è vero, se non in parte.

Non è vero, perchè l'articolo 1 non modifica affatto l'articolo 61 della legge 15 ottobre 1925, modifica soltanto la disposizione, in questo senso:

« In tutti i casi in cui viene ordinata la pubblicazione di una sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice, questi dispone la pubblicazione per estratto, a meno che non ravvisi necessaria, nel suo prudente arbitrio, la pubblicazione integrale.

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto s'intendono abrogate ».

La legge del 1925 invece disponeva la pubblicazione integrale, diceva « copia integrale ».

Nel testo dell'articolo unico, si ha poi questa altra dizione: « L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente ... ».

La Commissione nota subito questa differenza di dizione.

Quando si fa richiamo alla legge 18 marzo 1926, n. 562, bisogna tenere presente che effettivamente il decreto del 1925 è stato convertito in legge con la legge 18 marzo 1926 e si trova, insieme a moltissimi decreti in un elenco fatto dall'allora Ministero dell'economia nazionale.

Si legge poi nel disegno di legge:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone che la sentenza sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali quotidiani.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera del commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

In ogni caso, l'estratto della sentenza viene subito trasmesso all'Organo che ha inoltrato la denuncia ».

Dicevo che, mentre sono d'accordo sul principio informatore, occorrono, a mio parere, alcune modifiche. Qui si parla di organo che ha inoltrato la denuncia; intanto non si tratta di organi, ma di autorità.

Inoltre mi sembra che i verbi debbano essere al futuro; la legge provvede sempre per il futuro, tanto è vero che nello stesso articolo 61 della legge del 1925 si dice che « il giudice disporrà », al tempo futuro.

DE PIETRO. Molte volte, nella formulazione delle leggi si usa il tempo indicativo presente.

PANNULLO. Anzi, io trovo che sia più opportuno il presente, perchè « disporrà » significa che disporrà un'altra volta.

AZARA. È stato rilevato che quando il giudice ordina, la legge è sempre presente in quel momento. C'è solo un caso in cui si usa il futuro, quando è certo che il provvedimento non avrà effetto immediato e lo dovrà avere in un momento futuro.

PRESIDENTE, *relatore*. Per me è lo stesso, non è questione importante.

Osservavo poi che la sentenza deve essere già passata in giudicato, perchè diversamente ogni sentenza verrà pubblicata a spese di uno che poi, magari, è riconosciuto innocente.

ROMANO. Ma la cancelleria non pubblica una sentenza se non è passata in giudicato. La pubblicazione della sentenza rientra in una fase dell'esecuzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Se c'è una norma generale in questo senso e il senatore Antonio Romano la citerà, sarò lieto di poter intervenire alla sua tesi.

Ora, desidero accennare ad un'altra questione.

Si dice che la sentenza deve essere pubblicata su due giornali. Io sono del parere che basterebbe un giornale quotidiano e uno di categoria, perchè mi pare che così abbia più efficacia per tutte quelle persone che leggono i giornali che interessano la loro attività commerciale o industriale.

NACUCCHI. Lei ha letto una disposizione nella quale si disponeva la pubblicazione su due giornali, uno politico e l'altro agrario.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Nacucchi, il progetto attuale differisce dalla dizione del vecchio articolo e dice: « su due giornali quotidiani ».

NACUCCHI. Ritengo che sia migliore la precedente dizione.

PRESIDENTE, *relatore*. Ne discuteremo dopo.

Per quanto riguarda il secondo comma, la copia della sentenza viene affissa a cura di chi?

ROMANO. Viene trasmessa alla Camera di commercio che provvederà in proposito.

PRESIDENTE, *relatore*. Il relatore pensa che sarebbe opportuno stabilire a cura di chi e a spese di chi deve essere affissa la sentenza e che, forse, sarebbe anche opportuno inserirla nel foglio degli annunci legali della provincia.

Infine, il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 61 dice: « In ogni caso, l'estratto della sentenza viene subito trasmesso all'Organo che ha inoltrato la denuncia ».

Non consentirei con la formulazione di questo comma e direi piuttosto:

« Copia della sentenza — o estratto della sentenza, secondo quello che deciderete — deve essere rimessa all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura », sempre a cura del cancelliere.

Queste sono le osservazioni che il relatore vi fa e che sottopone alla vostra attenzione.

Aggiungo che, leggendo la legge 1925, ho trovato, all'articolo 62, qualcosa che per me non va bene. Io ho sempre sostenuto che è immorale dare una compartecipazione all'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che scopra un reato, e leggo all'articolo 62, che metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione del presente decreto, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione però non potrà superare, in ogni caso, lire 1.000 per ciascun funzionario o agente.

Non è certo per la cifra di lire 1.000 che ho fatto questa osservazione; è un principio di ordine morale che vieta di dare qualsiasi compartecipazione, perchè questo si presta a moltissimi inconvenienti.

Potremmo fare, come io propongo, un'aggiunta al disegno di legge, per modificare l'articolo 62.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho tenuto conto di al-

cune delle osservazioni fatte dal Presidente, al fine di preparare un nuovo testo che venisse incontro alle diverse esigenze prospettate. Vorrei darne lettura in modo che la discussione possa svolgersi, se la Commissione è d'accordo, su questo nuovo testo:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna, a meno che non ravvisi necessaria — nel suo prudente arbitrio, diceva la legge del 1936: il che potrebbe prestarsi a qualche commento — la pubblicazione in copia integrale, dispone che la sentenza sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali — senza dire giornali quotidiani, perchè, ai fini della voluta pubblicità, non sempre la pubblicazione sui quotidiani è la più efficace — tra i più diffusi della Regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

Copia della sentenza viene affissa — non mi sembra necessario specificare a cura di chi, poichè è evidente che questo è un onere che incombe al cancelliere e, per quanto riguarda le spese, esse saranno a carico del condannato — all'albo della Camera di commercio della Provincia e del Comune in cui risiede il contravventore.

In ogni caso, l'estratto della sentenza viene trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

Questa è una formulazione che tiene conto, il più possibile, delle osservazioni del nostro Presidente.

Per quanto riguarda poi la proposta modifica dell'articolo 62, non so se la Commissione possa valicare i limiti del presente disegno di legge, che si riferisce soltanto all'articolo 61, per occuparsi della modificazione, sia pure lo-devole ed opportuna, di altri articoli riguardanti argomenti del tutto diversi. Desidero segnalare a questo proposito che anche il titolo del disegno di legge, che ne fissa l'oggetto, cita soltanto l'articolo 61 e non la legge sulle frodi agrarie, in generale.

Sul problema morale — secondo la giusta definizione del Presidente — della ripartizione delle penalità, sarebbe facile raggiungere un accordo; ma il giorno in cui si deciderà di affrontare questo problema, sarà bene affrontarlo tenendo conto di tutti i casi analo-

ghi esistenti nella nostra legislazione e delle conseguenze finanziarie che ne deriverebbero agli interessati.

PRESIDENTE, *relatore*. Credo sia opportuno che io rilegga ancora una volta il nuovo testo proposto dal Governo:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna, a meno che non ravvisi necessaria la pubblicazione in copia integrale, dispone che la sentenza sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia e del Comune in cui risiede il contravventore.

In ogni caso, l'estratto della sentenza viene trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

NACUCCHI. Approvo gli emendamenti sino al penultimo comma, dove si dice: « Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia e del Comune in cui risiede il contravventore ».

L'osservazione che aveva fatto il Presidente ha un certo fondamento. Chi è che fa, e come, e chi è che affigge questa copia? Proporrei quindi questa modifica:

« Il cancelliere trasmette copia integrale di essa, per essere affissa » ecc. Anzitutto noi fissiamo che le copie da affiggere devono essere integrali, e che le trasmette il cancelliere, lo diciamo espressamente, alla Camera di commercio ed al Comune, perchè siano affisse.

PRESIDENTE, *relatore*. Comunico che il senatore Monni, in aderenza a quanto diceva or ora il senatore Nacucchi, ha presentato questo emendamento al comma secondo:

« La Cancelleria spedisce copia della sentenza passata in giudicato alla Camera di commercio della Provincia ed al Comune in cui risiede il contravventore, perchè ne curino l'affissione nel proprio albo ».

NACUCCHI. Aderisco a questa formulazione.

DE PIETRO. Il testo che ci è stato letto dal Sottosegretario di Stato è migliore di quello che si legge nello stampato: però devo dichiarare che per una questione, starei per dire di idiosincrasia letteraria, mi piacciono poco gli « a meno che ».

Preferirei lasciare la norma senza inciso e fare un capoverso: « È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria », in modo che appaia effettivamente l'eccezionalità dell'ipotesi.

Dopo di che, dichiaro di essere contrario alla dizione dell'ultimo comma, per il semplice motivo che quando al cittadino sottoposto a giudizio penale si impone di pagare le spese di una pubblicazione su giornali, che può essere per estratto o anche integrale, di una pubblicazione su due albi, uno del Comune e uno della Camera di commercio, mi pare che basti, perchè la fonte di conoscenza è sufficiente, anche per l'ufficio che ha inoltrato la denuncia.

E noi abbiamo il dovere di punire il cittadino, ma abbiamo anche il dovere di proteggerlo dalle prevenzioni.

Che significato ha, vorrei domandare al Governo, mandare all'ufficio che ha inoltrato la denuncia l'estratto della sentenza?

L'ufficio non ha compiti sulla sentenza, a meno che non si tratti di uno dei casi in cui è parte in causa.

Quindi dichiaro di essere contrario all'aggiunta dell'ultimo comma dell'articolo unico con il quale si modifica il testo vigente.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei pregarla di considerare che il Ministero che ha presentato il disegno di legge in esame (è il Ministero dell'agricoltura e delle foreste), ha affermato la necessità dell'aggiunta di questo comma. Infatti nella relazione si legge che: « Nell'espletamento dei compiti loro commessi, gli organi preposti alla vigilanza avvertono però la necessità di conoscere l'esito dei procedimenti penali, man mano che essi vengono definiti ».

Volevo solo fare presente che questa era stata la motivazione addotta dal Ministro proponente.

DE PIETRO. Io dico che l'Ufficio competente ha anche la possibilità di soddisfare le sue esigenze in modo autonomo.

Sono rispettosissimo delle opinioni altrui e sono tutt'altro che dolce di sale nel prescrivere sanzioni, ma cerchiamo di non esagerare.

ROMANO. Per quanto riguarda il primo comma, penso che sia eccessiva l'inserzione di quella clausola con la quale si rimette al giudice la facoltà di disporre la pubblicazione integrale della sentenza.

Ogni disposizione ha la sua ragione di essere; a me non sembra che sia opportuno aggravare ancora la situazione stabilendo che si possa ordinare la pubblicazione integrale, perchè non ci sono nemmeno precedenti, mi pare.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è nella legge del 1936, che dice, all'articolo 1:

« In tutti i casi in cui viene ordinata la pubblicazione di una sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice, questi dispone la pubblicazione per estratto, a meno che non ravvisi necessaria, nel suo prudente arbitrio, la pubblicazione integrale ».

ROMANO. Lo scopo della pubblicazione della sentenza per estratto è di far sapere chi è colui che ha commesso una frode nel commercio. A me pare quindi che sia sufficiente pubblicare l'estratto, anche perchè una sentenza integrale in un quotidiano, occuperebbe troppo spazio.

Per quanto riguarda il secondo comma, ritengo che possa andare come è stato proposto dal Governo, perchè il testo del senatore Monni vuole portare emendamenti di cui non si sente il bisogno; questa pubblicazione all'albo della Camera di commercio e del Comune in cui risiede il contravventore, rientra nella parte esecutiva della sentenza e tutti i cancellieri dei nostri uffici giudiziari sanno che, una volta che la sentenza è passata in giudicato, devono fare la copia e trasmetterla alla Camera di commercio ed al Comune; quindi mi sembra non sia il caso di specificare.

Per quanto riguarda il terzo comma, io penso che ogni disposizione di legge, in senso logico, dovrebbe avere una sua ragione di essere. In questo caso è forse la necessità di far sapere come è finito il giudizio alla guardia o all'agente giudiziario?

Basta che ne venga a conoscenza il pubblico e la Camera di commercio, e non mi sembra opportuno mandare anche la copia all'ufficio che ha inoltrato la denuncia, come per dire: « Guardate, vi abbiamo servito », tanto più che c'è anche l'articolo 62 che garba poco.

PRESIDENTE, *relatore*... che è immorale, chiamiamo le cose con il loro nome.

ROMANO. Ripeto quindi che non mi sembra necessaria questa specificazione ulteriore.

Pertanto: lascerei immutato il secondo comma, sopprimerei il terzo comma ed escluderei la pubblicazione integrale della sentenza, per quanto riguarda il primo comma.

MONNI. Vorrei fare un'osservazione ancora più in generale.

Abbiamo avuto occasione, in sede di 5^a Commissione, di notare che molto spesso i Ministeri, e soprattutto il Ministero dell'agricoltura, propongono delle leggi per la genuinità dei prodotti.

Ora, avvenne un giorno che, presenti due Ministri, non gli attuali, volendosi aggravare le pene per gli alteratori dei vini, si arrivò ad ignorare la legge del 1925, e si stava per diminuire la pena vigente volendola aggravare.

La Commissione ha impedito che questo succedesse, ma stava succedendo, ed erano presenti due Ministri!

Ora, io osservo questo, che è tempo di modificare l'intera legge del 1925, non a pezzi e bocconi, ma nel suo complesso; di tutelare tutti i prodotti e non singolarmente questo o quello, con norme una diversa dall'altra e, a volte, una contrastante con l'altra. Ora, è assurdo che si protegga la genuinità del vino o di qualche altro prodotto e si dimentichi di proteggere la genuinità del formaggio, ad esempio, che sta avvelenando una quantità di gente.

Vogliamo fare quest'altra leggina in aggiunta a quelle già pubblicate?

È un mosaico che non termina mai; i magistrati finiscono per non capirci niente e dimenticano che c'è una norma, nel Codice penale, che impone la reclusione, e non la multa, per i frodatori.

Comunque questa è un'osservazione generale; è opportuno rivedere tutto il testo unico del 1925.

Riguardo al disegno di legge che stiamo ora esaminando, vorrei rispondere al senatore Romano che, se ho proposto quell'emendamento, non è che lo abbia inventato, ma l'ho fatto perchè l'attuale secondo comma stabilisce che copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui il contravventore risiede. Questo si sa, e lo si sapeva, e non ci sarebbe bisogno di dirlo; è qualcosa di ridondante anche questo.

Io ho voluto semplicemente precisare meglio, con il senatore Nacucchi, chi è che deve avere cura dell'affissione.

Sono d'accordo con il senatore De Pietro per la soppressione dell'ultimo comma, perchè il denunciante è sempre presente quando si celebra il dibattito e quindi ne conosce il risultato; e per quanto riguarda la possibilità di una recidiva, non deve interessarsene il denunciante, ma il magistrato.

PICCHIOTTI. Sono d'accordo con il motivo primo, di « Crusca », del senatore De Pietro, perfetto in lingua italiana, e sono d'accordo anche per la soppressione dell'ultimo comma.

PANNULLO. Sono d'accordo anche io per la soppressione dell'ultimo comma, ma ciò significa respingere completamente il disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io devo iniziare le mie osservazioni cominciando dalla fine dell'articolo unico in esame, perchè se la Commissione fosse concorde o si avesse larga maggioranza favorevole a respingere l'ultimo comma, poichè l'intero disegno di legge è fatto solo per l'ultimo comma, per un atto di delicatezza nei confronti del Ministro, penso che sarebbe opportuno sospendere la discussione per chiedere eventuali schiarimenti. Il Presi-

dente ha letto solo una parte della relazione del Ministero; c'è una seconda parte:

« Alla migliore efficienza funzionale degli organi predetti fa infatti difetto — questa è una constatazione, una confessione — la mancata conoscenza degli eventuali procedimenti penali relativi a ditte sottoposte alla loro vigilanza, conoscenza che si rende invece necessaria, sia ai fini di una intensificazione dei controlli che per promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi a carico dei recidivi e dei responsabili di infrazioni gravi.

Appare pertanto opportuno che l'esito del procedimento penale, qualunque esso sia, venga tempestivamente reso noto all'Ufficio che ha inoltrata la denuncia.

A tale riguardo è stato predisposto l'unico disegno di legge, col quale viene aggiunto all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, un comma contenente l'obbligo di notificare all'organo denunciante l'estratto delle sentenze ».

Aggiungerò che se è vero che esiste il pericolo, che ha suggestionato la Commissione, presentato dalla autorità del senatore De Pietro, cioè che si formi un fascicolo a carico di Tizio o di Sempronio, è altrettanto vero che — io ne sono convintissimo — quando gli uffici fanno queste denunce, il fascicolo personale lo formano lo stesso, con l'aggravante che rimane traccia di una denuncia senza che se ne conosca l'esito. Per cui, personalmente, ritengo che il sapere il risultato della sentenza finisce per essere, con le strutture normali degli uffici nostri, in favore del denunciato.

Quindi, se da un parte ci può essere l'interrogativo presentato dal senatore De Pietro, debbo dire che certamente quell'interrogativo può essere superato, dato che questi uffici, facendo la denuncia, non si spogliano di tutto ma tengono sempre il fascicolo di quella ditta, di quel commerciante, di quel produttore, come un denunciato, con l'aggravante di non sapere come il magistrato ha giudicato il fatto.

Ciò convincerebbe me a mantenere fermo l'ultimo comma dell'articolo. Nell'ipotesi, comunque, che la Commissione fosse di parere diverso, sarà forse opportuno, a titolo di chiarimento, chiamare il Ministro competente.

Per gli altri emendamenti, accetto quello presentato dal senatore De Pietro, tendente a staccare l'ipotesi della pubblicazione totale dal primo comma.

Quanto al resto non faccio osservazioni particolari.

PRESIDENTE, *relatore*. A questo punto, poichè palesemente i senatori De Pietro, Monni, Picchiotti ed altri si sono dichiarati favorevoli alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico (sola ragione per cui il Ministro dell'agricoltura e foreste ha proposto questa aggiunta all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925), mi sembra doveroso far conoscere mediante lettera al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il pensiero espresso qui dagli onorevoli commissari.

ROMANO. In seguito agli schiarimenti dello onorevole Sottosegretario, aderiamo alla sua tesi.

PANNULLO. Anche io sono di questo parere!

PRESIDENTE, *relatore*. Sarà rimasto persuaso il senatore Romano, non so se sarà rimasto persuaso del tutto il senatore Monni. È sicuro comunque che non è rimasto persuaso il senatore Picchiotti ed è matematicamente certo che non sarà persuaso il senatore De Pietro.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare, onorevole Presidente, che non è la prima volta che in Commissione, in seguito ad una richiesta di spiegazione, avendo portato il rappresentante del Governo degli schiarimenti, i senatori che hanno proposto delle modificazioni dichiarino di essere soddisfatti e di ritirarle. (*Interruzione del Presidente*).

È normale, signor Presidente, che in una discussione vi siano delle persone favorevoli ed altre contrarie. Quando prima ho visto che la quasi totalità degli onorevoli commissari si esprimeva in senso contrario, per ragioni di delicatezza, non essendo il provvedimento nato nel nostro Ministero, ho detto che sarebbe stato opportuno chiedere a chi poteva dire di più.

Ma di fronte ai miei schiarimenti più di un senatore ha già dichiarato di non insistere.

Ritengo quindi che non sia indispensabile il rinvio; comunque mi rimetto al Presidente della Commissione.

PRESIDENTE, relatore. Mi pareva che si fosse creata una certa maggioranza nel senso di informare il Ministro dell'agricoltura di quella che era l'opinione prevalente, o almeno quella espressa, perchè ci sono anche le opinioni non espresse.

Poichè ora il Governo insiste perchè si voti io non ho alcuna difficoltà.

Chiedo al senatore De Pietro se insiste sulla soppressione dell'ultimo comma.

DE PIETRO. Rimango fermo nella mia opinione. Non è che il disegno di legge si proponga solo di aggiungere un comma, il disegno di legge investe tutto l'articolo 61.

Se il disegno di legge si fosse limitato a chiedere l'aggiunta dell'ultimo comma, allora si sarebbe potuto anche accedere a quanto detto dal senatore Pannullo e dire, che, poichè la Commissione è contraria, si respinge il disegno di legge. Ma questo disegno di legge si presenta come sostituzione dell'intero articolo 61; la sostituzione poi si esaurisce e si concreta nell'ultimo comma. Quindi, anche ammesso che l'ultimo comma dovesse essere soppresso, rimarrebbe in ogni caso la sostituzione dell'articolo 61.

Per quanto poi si riferisce ai mezzi per venire a conoscenza della sentenza, insisto nella mia opinione, e vi insisto perchè non credo che il Ministero dell'agricoltura non sia provvisto dei mezzi necessari e sufficienti per venire a conoscenza della conclusione dei giudizi che uno degli uffici dipendenti promuove.

In secondo luogo, le fonti della conoscenza sono sufficienti per tutti e la pubblicazione della sentenza presso le Camere di commercio e il Comune e sui giornali dovrebbe bastare.

Dice il Governo: si desidera che il Ministero dell'agricoltura sia informato dell'esito dei procedimenti. Se questa fosse la opinione o dovesse diventare la opinione della Commissione, mi permetto di far notare che dovrebbe essere riformato un po' il testo, perchè al pri-

mo comma si parla del caso in cui il giudice pronunci condanna; se si dovesse dire quel che domanda il Governo, che cioè anche nel caso di mancanza della condanna si dovesse far la comunicazione al Ministero dell'agricoltura, non basterebbe dire « in ogni caso », ma si dovrebbe dire: « anche in caso di assoluzione, ecc. ».

MONNI. Poco fa il rappresentante del Governo ci ha spiegato che in ogni caso il fascicolo personale viene formato all'ufficio che ha promosso il procedimento. Perciò ho modificato la mia idea e aderisco alla proposta del senatore De Pietro, che l'ultimo capoverso, nel caso che sia approvato dalla Commissione, dica: « anche nel caso di assoluzione, eccetera ».

PAPALIA. Io dissento dal parere espresso dal senatore De Pietro per queste ragioni: i primi due commi di questo articolo sono la riproduzione di norme contenute nell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, che dispone la pubblicazione integrale della sentenza sui giornali, e nell'articolo unico del regio decreto-legge del 1936 che dispone la pubblicazione dell'estratto.

Di nuovo qui, pertanto, non c'è che l'ultima parte, su cui la Commissione deve esprimere il suo giudizio.

Ora dico la verità: appartengo ad un paese in cui molti soffrono per questi reati che si commettono, reati di adulterazione, di sofisticazione di prodotti agrari: quindi la severità in questo campo non mi dispiace affatto.

D'altra parte mi pare che il concetto cui si ispira questo disegno di legge non sia diverso da quello di altre leggi similari. In materia doganale, per esempio, vediamo che accanto al certificato penale vi è anche un certificato fiscale, per cui c'è un casellario *ad hoc*, indipendente dal primo. Ci sono dei fatti, che non risultano dal casellario giudiziario, che in questo casellario « fiscale » invece sono riportati e servono alle finanze per stabilire se si deve o meno conciliare una ulteriore contravvenzione.

Ora non comprendo perchè questo non debba avvenire anche in questi uffici, per coloro che commettono reati di tale natura.

Perciò l'ultimo comma dell'articolo dovrebbe servire proprio a questo, ad informare gli uffici di quella che è la condotta di una certa persona, anche se non è sfociata in una sentenza affermatrice delle responsabilità. Potrebbe infatti trattarsi di una condanna con il beneficio della non iscrizione nel casellario giudiziario. È bene quindi che gli uffici sappiano quale è stato l'esito del giudizio.

DE PIETRO. Mi sembra che il senatore Papalia dissenta da una idea che io non ho mai sostenuto.

La mia osservazione si riferisce solamente alla necessità o alla non necessità che gli uffici siano informati attraverso queste comunicazioni, perchè ho sostenuto che le norme già prescritte dalla legge sono più che sufficienti a far sì che gli uffici siano informati.

Io dico che non occorre che questa trasmissione avvenga. Quando la sentenza è stata pubblicata sui giornali, è stata affissa all'albo della Camera di Commercio e a quello del Comune, la conoscenza è per tutti più che sufficiente.

PICCHIOTTI. Io rimango fermo nella mia opinione generale, dato che non vedo che il Paese soffra di tutte queste sofisticazioni ed alterazioni.

Sono pertanto contrario ai casellari: siccome ci sono iscritto anche io, nei casellari, mi duole che siano iscritti anche gli altri.

AZARA. Sono d'accordo con il senatore De Pietro per l'ultima parte, cioè che l'ultimo comma sia modificato, ma non soppresso; modificato nel senso di includere chiaramente anche l'ipotesi della assoluzione, perchè quello che ha detto poco fa l'onorevole Sottosegretario, accade nella vita pratica ed è esattissimo. Le assoluzioni sono quelle, infatti, più necessarie, anzi addirittura indispensabili da accertare.

L'amico De Pietro dice che la notizia della condanna viene pubblicata sui giornali: il fatto è che si tratta di migliaia di casi, che è difficile seguire, mentre un documento resta lì, e non può sfuggire.

Perciò, concludendo, sono d'accordo per il mantenimento di questo comma, con la modificazione proposta dal senatore De Pietro.

NACUCCHI. Non riesco a comprendere la preoccupazione di coloro che insistono nel voler sopprimere l'ultimo comma proposto dal Governo.

Indubbiamente ha ragione il senatore De Pietro quando dice che l'espressione « in ogni caso » non comprende la comunicazione anche della sentenza di assoluzione. Tuttavia, con la necessaria specificazione, tale ultimo comma può essere mantenuto.

MAGLIANO. Sono molto perplesso ed avrei preferito che il Ministro Colombo fosse stato informato delle perplessità affiorate in questa discussione.

Dalla relazione che l'onorevole Sottosegretario ci ha letto non appare chiaro quali siano gli inconvenienti gravi che sono determinati dalle attuali disposizioni legislative, per cui la presenza del Ministro avrebbe potuto chiarire la situazione.

Se, comunque, la Commissione crede di poter senz'altro decidere, aderisco alle osservazioni del senatore Azara perchè sia chiaro che devono essere comunicate non solo le sentenze di condanna ma anche quelle di assoluzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Chiedo alla Commissione se consente sull'ultima proposta del senatore Magliano, che ritiene ancora utile informare il Ministro Colombo dell'andamento di questa discussione.

Metto pertanto ai voti la proposta di rinvio fatta dal senatore Magliano.

GAVINA. Mi pare, signor Presidente, che senza passare alla votazione, la Commissione potrebbe rimettersi al giudizio del Presidente.

PRESIDENTE, *relatore*. Il Presidente esegue la volontà della Commissione. La ringrazio, senatore Gavina, ma non intendo assumermi questa responsabilità.

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge fatta dal senatore Magliano.

(Non è approvata).

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico.

Al primo comma del nuovo testo dell'articolo 61 è stato proposto dal Governo un emendamento del seguente tenore: dopo la parola « giornali », sopprimere la parola « quotidiani » ed aggiungere le altre « tra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici ed uno tra quelli agrari ».

PAPALIA. Dichiaro di essere d'accordo sull'emendamento del Governo.

MAGLIANO. Forse sarebbe meglio dire: « Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, ecc. ecc. ».

PRESIDENTE, *relatore*. Ritengo che possa senz'altro essere accolto il suo emendamento.

Metto pertanto ai voti l'emendamento del senatore Magliano tendente a sostituire l'inciso « nel pronunciare la condanna », con l'altro « qualora pronunci sentenza di condanna ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Dopo il primo comma il senatore De Pietro propone di aggiungere il comma seguente: « È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Al penultimo comma i senatori Monni e Nacucchi avevano presentato un emendamento. Domando loro se lo mantengono.

MONNI. Dichiaro, anche a nome del collega Nacucchi, di ritirarlo.

PRESIDENTE, *relatore*. All'ultimo comma vi è un emendamento del senatore De Pietro soppressivo dell'intero comma.

Il Governo, dal suo canto, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero ultimo comma, del seguente tenore: « L'estratto del-

la sentenza, sia di condanna che di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

Bisogna innanzitutto votare l'emendamento del senatore De Pietro, soppressivo dello intero comma.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo unico, proposto dal senatore De Pietro.

(*Non è approvato*).

DE PIETRO. Quanto alla formulazione proposta dal Governo, signor Presidente, io la modificarei così: « L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di accettare questa nuova formulazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo unico, nel testo suggerito dal senatore De Pietro.

(*È approvato*).

PAPALIA. Quanto al titolo del disegno di legge, onorevole Presidente, io sarei del parere di sostituirlo con la seguente formulazione:

« Modificazione dell'articolo 61 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario ».

PRESIDENTE, *relatore*. Credo che si possa essere tutti d'accordo su questa nuova dizione del titolo del disegno di legge.

Do pertanto lettura del titolo e dell'intero testo, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati:

Modificazione dell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

Articolo unico.

L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'Ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,40 .

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari